

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 29 del Reg.
Data 14/5/1998

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLE ESTUMULAZIONI NEL CIMITERO DEL CAPOLUCCO.

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 21,30 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
CORTINI BRUNO	SI				
CASUBALDO ALEANRA	SI				
CRESTINI CLAUDIA	SI				
FOA' UGO	SI				
INNOCENTI SIRIANA	SI				
GUERRI GIOVANNI	SI				
COSTA GIOVANNI	SI				
GIORDANO GIUSEPPE	SI				
MAGRINI MASSIMO	SI				
PUCCI ENRICO	SI				
PUGGIONINU PIETRO I.		SI			

— F I
22.5.98

Assegnati n. 12
In carica n. 11

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148); i signori consiglieri:

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor BONSIGNORI ANDREA nella sua qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario Comunale Signor DR. ROBERTO DOTTORI La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Il Consiglio comunale, con il proprio voto legittimo, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 5/12/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato un progetto per la ristrutturazione dei Cimiteri del Capoluogo e Frazione Contignano;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 28/11/1997, esecutiva, con la quale venivano affidati i lavori per la realizzazione degli ossarini alla ditta Benocci Bruno, nonché gli interventi per la estumulazione delle salme dai vecchi loculi fatiscenti e la loro collocazione negli ossarini alla ditta Cucugliato di Abbadia S.S.

DATO ATTO che i familiari dei defunti sono stati informati di tale operazione previo avviso affisso con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria;

VISTO il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione C.C. n.10 del 7/2/1995 integrato con deliberazione C.C. n.36 del 29/8/1996;

VISTO il Regolamento di Igiene approvato con deliberazione C.C. n.88 del 17/12/1950;

VISTA l'allegata relazione del Segretario Comunale circa le determinazioni da assumere in merito alla questione;

UDITI gli interventi a parte verbalizzati;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

- 1) di modificare l'art.214 del Regolamento Comunale di Igiene, subordinatamente al parere favorevole delle autorità sanitarie, aggiungendo il seguente paragrafo "le estumulazione sono consentite in ogni periodo dell'anno";
- 2) di stabilire che le salme sepolte da più di 50 anni siano collocate negli ossarini e che quelle sepolte da meno di 50 anni siano ricollocate, terminata la opera di manutenzione straordinaria, nei loculi;
- 3) di fissare in anni 39 la durata della concessione dei loculi e degli ossarini ceduti a titolo gratuito;
- 4) di stabilire che le lapidi più significative sotto il profilo storico, siano collocate ai bordi dell'area cimiteriale;
- 5) di dare mandato alla Giunta affinché, oltre a compiere tutti gli atti necessari, provveda ad acquisire l'eventuale consenso dei familiari dei defunti sepolti da più di 50 anni per la ricollocazione negli ossarini.

Allega

REGI
NUME

Il Sinc
ricost
prece
L'attu
delle
modif
senza
quind
gratu
La du

Il con
sepol
anzic
congi
Radi
dei 2:

Il Sinc
nei di
differ
deter
consi

I con
valor
simite
con t
toric


Nel primo caso risulta estremamente agevole, una volta accertata la sussistenza della necessità pubblica ed il decorso di anni 50, invocare il secondo comma dell'articolo 92 del DPR 285 del 1990.

Anche nella seconda fattispecie, però, allorché si ipotizzi una cessione in concessione perpetua, potrà essere invocato a mio avviso il principio di carattere generale per cui le concessioni sono sottoposte al preminente interesse pubblico, in quanto si configurano come un diritto affievolito. Ciò premesso può ritenersi ammissibile un atto unilaterale della pubblica amministrazione volto ad incidere sul diritto del concessionario, purché tale provvedimento trovi origine in una situazione di pubblico interesse. Detta possibilità di revoca è stata riconosciuta da molto tempo in giurisprudenza, come dimostrato già con la sentenza, seguita da molte altre, n. 141 del 1949 del Consiglio di Stato che afferma " la concessione di un diritto ad un privato su un bene demaniale e quindi la concessione, sia pure perpetua, costituisce un diritto affievolito che, sebbene si configuri nei confronti dei terzi come un diritto reale, è sempre subordinato ai nei confronti della P.A. al preminente interesse pubblico."

Applicando tale canone giurisprudenziale risulta quindi possibile procedere alla revoca della concessione, con conseguente estumulazione delle saime dai loculi, fermo restando il principio ricavabile dall'art. 82, secondo comma, del DPR 285/1990, per il quale la revoca si applica ai loculi concessi da più di 50 anni.

Radcofani 12 maggio 1998

Il Segretario Comunale



RELAZIONE IN MERITO AI LOCULI CIMITERIALI ED ALLA LORO NATURA GIURIDICA.

Le esumazioni di Cimitero di Radicofani hanno ad oggetto salme poste su loculi cimiteriali, trasferiti negli anni '20 a privati cittadini e tuttora nella loro disponibilità. Il primo problema interpretativo attiene alla natura del diritto degli stessi, in quanto deve essere chiarito se trattasi di concessione o proprietà.

In tal senso si può affermare con certezza che tale diritto dei privati cittadini sui loculi cimiteriali, è suscettibile di assumere il solo carattere della concessione e non della vendita. Gli stessi, quindi, hanno versato al Comune una somma in cambio del diritto di concessione sui loculi, e assumono il carattere giuridico dei concessionari anziché quello dei proprietari.

La non sussistenza del diritto di proprietà sui loculi trova origine nelle seguenti fonti normative, che escludono la sussistenza di un diritto soggettivo pieno. In tale ottica dobbiamo citare in primo luogo la norma temporalmente più datata, contenuta nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con R.D. n. 1848 del 25/07/1892, che all'art. 100 afferma che "il posto per sepolture private potrà essere concesso.....", con ciò escludendo implicitamente la possibilità di vendere.

Oltre a tale rilievo, dobbiamo tener conto del fatto che il Cimitero Comunale rappresenta un bene demaniale, come tale inalienabile di essere venduto senza la preventiva sdemanzializzazione (art. 823 del Codice Civile). Tale classificazione avviene per opera dell'articolo 824 del vigente codice civile, che al secondo comma equipara i cimiteri comunali ai beni demaniali. Ancora nel senso della demanzialità, può invocarsi, precedentemente, il R.D. 827 del 23/05/1924 che, in un periodo temporale precedente, aveva previsto al Titolo I lo stesso regime per tali beni demaniali.

La disciplina delle concessioni cimiteriali, atteso che in base a quanto sopra affermato trattasi di concessioni, sono disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285 del 1990. In particolare l'articolo 92 del detto DPR stabilisce al comma primo che le concessioni "sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo", stabilendo quindi il principio per cui non possono rilasciarsi le concessioni perpetue.

Il secondo comma di tale articolo 92 prevede poi che per le concessioni a tempo determinato, rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del precedente Regolamento di Polizia Mortuaria del 21/10/1975, possa procedersi alla revoca, decorsi 50 dalla sepoltura, per "una grave situazione di insufficienza nel cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere al tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero".

Tornando allo specifica situazione del nostro Ente, deve essere precisato che non è stato possibile rinvenire agli atti le convenzioni o i contratti di cessione dei loculi. In tale situazione di incertezza possono farsi soltanto due ipotesi in merito alla durata della concessione, ipotizzandola come determinata temporalmente o come perpetua.

gato A

REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE
NUMERO 29 DEL 9 MAGGIO 1998.

Il Sindaco illustra in merito alla vicenda della ristrutturazione del cimitero di Radicofani, ricostruendo la storia della pratica. In tal senso ricorda che il progetto è stato predisposto dalla precedente amministrazione, la quale aveva previsto solo una parte degli oneri di estumulazione. L'attuale amministrazione ha provveduto a fare le gare per individuare la ditta edile e quella delle estumulazioni e sta predisponendo il necessario per operare. A tal fine, oltre ad una modifica al Regolamento di Igiene, necessaria per poter operare velocemente le operazioni senza limitazioni temporali, serve un atto di indirizzo del Consiglio alla Giunta. Nel richiamare, quindi, il contenuto della relazione del Segretario Comunale, propone di collocare negli ossarini gratuitamente le salme sepolte da più di 50 anni e nei forni quelle sepolte da meno di 50 anni. La durata delle concessioni sugli ossarini e sui loculi sarà di 39 anni.

Il consigliere Magrini afferma l'esigenza di provvedere a contattare i familiari dei 22 defunti sepolti da meno di 50 anni, al fine di ottenere il loro consenso alla collocazione negli ossarini anziché nei forni. Occorre inoltre, a suo dire, fare in modo di favorire la collocazione dei congiunti in zone omogenee. Il consigliere fa poi rilevare l'inequità della differenza di prezzo tra Radicofani e Contignano, che tra l'altro è destinata ad aumentare con la concessione gratuita dei 22 forni.

Il Sindaco Bonsignori comunica che le due cifre sono dovute alla diversità dei costi sostenuti nei due cimiteri, e che l'ufficio tecnico aveva il compito di compensare le spese solo in caso di differenza notevole. Oltre a ciò il ragionamento seguito non è calzante in quanto il calcolo per la determinazione del prezzo deve essere di natura economica e non finanziaria, e quindi occorre considerare 200 loculi anziché 180.

Il consigliere Pucci propone che nelle opere di ristrutturazione si tenga conto dell'oggettivo valore storico di alcune lapidi funebri, provvedendo alla loro conservazione e ricollocazione nel cimitero. In tal senso propone di istituire in una zona del cimitero una sorta di museo funebre con tutte le lapidi più importate storicamente o più significative, al fine di conservare la memoria storica del cimitero.